

*Tale parametro si incentra sulla verifica del comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere nel corso della riunione del 31.3.09 per espressa previsione normativa e non sulla verifica della fondatezza di tesi scientifiche” (pag. 218 sentenza).*

Ne consegue, per il Tribunale, che il giudizio di prevedibilità/evitabilità che fonda il giudizio di colpa non andava calibrato sul terremoto quale evento naturale (non prevedibile e non evitabile), bensì sul “**rischio quale giudizio di valore**”, considerato, quindi, in termini generali e astratti, come tale attinente a tutte le tipologie di rischio ipotizzabili, così consegnando all’irrilevanza giuridica la sicura specificità del rischio sismico, connotato da assoluta imprevedibilità a breve.

L’evidente ambiguità della locuzione - utilizzata più volte nel corpo della sentenza - corrobora peraltro il convincimento di una ricerca *ex post* della regola cautelare dell’evento assolutamente particolare verificatosi a L’Aquila il 6 aprile 2009, in contrasto con i principi di legalità e colpevolezza che impongono di identificarla a mezzo di un processo di natura ricognitiva e non creativa.

Peraltro, pur a fronte di tale premessa metodologica, il Tribunale si è contraddittoriamente impegnato nella verifica, in tesi non necessaria, della correttezza scientifica dell’operato degli esperti, con riferimento ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, analizzando ognuna delle affermazioni riportate a verbale e richiamate nell’imputazione, per contestarle *in toto* nel paragrafo dedicato alla componente omissiva della condotta.

Ha dunque affermato che “*le conoscenze e i dati - gli indicatori di rischio - a disposizione degli imputati permettevano certamente di poter formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio*”, aggiungendo che “*la legge non esige una risposta in termini di certezza scientifica sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza*”, con la specificazione che la corretta analisi del rischio a scopi di prevenzione, attribuita funzionalmente alla CGR, avrebbe comportato “*una attività di previsione di conseguenze (per lo più negative e dannose) che scaturiscono (o potrebbero scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali) non sempre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili*”; il che avrebbe logicamente imposto che gli imputati si spingessero a ipotizzare scenari di danni astrattamente conseguenti a eventi


tellurici, pur dovendo convenire sul fatto, pacifico, che non fosse possibile ipotizzare il se, il dove, il quando e l'entità della magnitudo.

### 2.3.3)

Il primo giudice individua una delle regole cautelari violate, e quindi un'ipotesi di colpa specifica, nella legge 225/92, che disciplina le attività e i compiti di Protezione Civile, e, in particolare, nell'art.3, commi 2 e 3, che definisce le nozioni di **previsione** (*“consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi”*) e **prevenzione** (*“consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi ...anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”*). Su tale base opera poi una artificiosa distinzione tra *“previsione dell'evento terremoto”* -pacificamente estranea alla contestazione - e *“previsione del rischio”*, affermando che quest'ultima è diretta all'individuazione delle misure di precauzione collettive e individuali da adottare per mitigare le conseguenze dannose di eventi calamitosi.

Senza tuttavia tener conto da un lato del fatto che dette norme sono dirette a disciplinare le attività di Protezione Civile, mentre la condotta degli imputati è delimitata dal compito consultivo che attiene direttamente al profilo della previsione e solo indirettamente a quello della prevenzione, dall'altro della **specificità del rischio sismico** (caratterizzato, a differenza degli altri, proprio dall'assoluta imprevedibilità a breve dell'evento). Inoltre si omette del tutto di indicare se e quali misure di precauzione collettive e individuali avrebbero potuto e dovuto essere adottate all'esito di una valutazione del rischio sismico conforme alla regola che si assume violata e, conseguentemente, se queste sarebbero state idonee ad evitare gli eventi lesivi.

La regola cautelare, in definitiva, è scritta dal Tribunale nei seguenti termini, di evidente genericità: *“occorre verificare se gli imputati nel corso della riunione, hanno considerato con la dovuta attenzione tutti i dati (di carattere storico, scientifico, statistico e ambientale) dei quali erano a conoscenza; se hanno valutato con il necessario approfondimento tutti gli indicatori di rischio; se, dunque, hanno condotto l'attività di previsione, prevenzione*





*analisi del rischio sismico in maniera seria, corretta e approfondita, secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia” (pag.312).*

La violazione è, quindi, ravvisata nel fatto che nel corso della riunione il **dato storico** non sarebbe stato oggetto di analisi specifica, lo **sciame sismico** (che il Tribunale annovera senz'altro tra i fenomeni precursori di terremoti al pari di ogni variazione anomala della sismicità) sarebbe stato analizzato in modo approssimativo e generico; non sarebbero stati adeguatamente considerati gli studi - la maggior parte dei quali effettuati dagli stessi imputati - che da anni evidenziavano l'elevata pericolosità dell'aquilano (tra le più alte d'Italia) e la probabilità di un forte terremoto nel trentennio 2003/33 nel corridoio posto lungo l'Appennino centrale, così come sarebbe stata carente l'analisi dei dati relativi alla **vulnerabilità** del patrimonio edilizio (noti agli imputati fin dalla redazione del cosiddetto Rapporto Barberi) e all'**esposizione**, nessuno avendo considerato la forte presenza in città di studenti universitari, categoria di residenti connotata da particolare fragilità.

Conclude, pertanto, il Tribunale che gli imputati dimostrarono *“per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della CGR, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione”*, essendo essi normativamente obbligati, come membri dell'ente collettivo CGR (che vale a configurare la cooperazione colposa di ognuno di essi), ad effettuare un'analisi complessiva che individuasse la reciproca correlazione tra tutti gli esaminati indicatori di rischio secondo una visione collegiale che superasse la parcellizzazione dei singoli dati, per ognuno dei quali, singolarmente considerato, riconosce tuttavia la *“scarsa rilevanza”*.

#### 2.3.4)


La Corte non condivide tali argomentazioni logico - giuridiche, e non solo in ragione dell'erroneo presupposto formale (che identifica la colpa specifica), per non essere la riunione qualificabile come riunione della CGR, con conseguente venir meno dei ritenuti obblighi imposti dalla legge, e, comunque, con riferimento agli imputati **De Bernardinis**,

**Dolce e Selvaggi**, per essere gli stessi estranei alla funzione consultiva devoluta ai soli componenti della CGR.

La trama argomentativa di tale parte della sentenza, infatti, non è condivisibile nemmeno sotto il profilo sostanziale, poiché, nel tentativo, rivelatosi vano, di ancorare il paradigma della colpa al **metodo** asseritamente imposto dalla legge, anziché al **merito** della valutazione scientifica richiesta agli imputati, sfugge ripetutamente al cuore del problema: se le affermazioni riportate nell'imputazione, e comunque, le valutazioni a contenuto parzialmente rassicurante esposte in sede di riunione (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) rispondessero o meno a criteri di correttezza scientifica, e quindi, in concreto, **se il 31 marzo 2009 fosse possibile, e quindi doveroso, formulare una valutazione di aggravamento del rischio sempre incombente in una zona già normativamente classificata come ad altissimo rischio sismico.**

(Non casualmente tale problema è invece affrontato esplicitamente nella requisitoria scritta del PM in primo grado, che al punto 11 qualifica senz'altro come "*errata*" la valutazione fatta dagli esperti, al pari del PG (requisitoria del 10 ottobre 2014), mentre il GIP del Tribunale di L'Aquila, nell'ordinanza di archiviazione del 26 novembre 2012, relativa ad altri decessi -prodotta dal difensore di Barberi all'udienza del 31 ottobre 2014 -, ha espressamente affermato che la condotta dei componenti della CGR è stata "*connotata da colpa in relazione ... all'omesso avviso di aggravamento del rischio...*", pur ritenendo insufficiente la prova del nesso causale).

Il Tribunale, invece, nella descritta premessa di una distinzione ontologica tra previsione di evento e previsione del rischio, si dilunga nella ricerca di indicatori di superficialità e/o incompletezza dell'analisi effettuata dagli imputati (valorizzando la scarsa attenzione ai singoli fattori di rischio, le contraddizioni desumibili dall'uso di formule lessicali non del tutto equivalenti, il ricorso ad affermazioni che, frutto di saperi consolidati, giudica "*ovvie*" - per esempio, in tema di prevenzione antisismica - e persino la breve durata della riunione), così disattendendo l'insegnamento che viene dall'esperienza giurisprudenziale relativa alla generalità dei procedimenti per reati colposi conseguenti ad errate valutazioni (es. errori diagnostici in medicina, errata individuazione di situazioni di pericolo sui luoghi di lavoro





nei Piani Operativi di Sicurezza ecc.), che impone al giudice di confrontare la condotta tenuta dall'agente con quella ideale descritta dalla norma cautelare (specifico o generico che sia), al fine di individuare il risultato cui essa, se corretta, doveva pervenire e quindi verificarne l'idoneità ad evitare l'evento che la norma violata mirava a prevenire.

E allora, sia pure molto brevemente (il profilo della erroneità delle valutazioni scientifiche, come si è visto, non è oggetto specifico di contestazione), pacifica la correttezza delle affermazioni relative all'impossibilità di operare previsioni deterministiche a breve termine sui terremoti (irrilevanti sono le minime differenze nelle locuzioni estrapolate dal verbale: *“non è possibile...; è estremamente difficile...; qualunque previsione non ha fondamento scientifico”*, peraltro tutte dirette a censurare il “metodo” di Giuliani) e ribadito che la frase di **Calvi**, relativa ai danni *“da attendersi”*, si riferiva a quanto già accaduto, resta da verificare se fossero corrette - o, quantomeno, se non si possa affermare con certezza che fossero scorrette e/o errate - le valutazioni relative all'impossibilità di definire lo sciame un sicuro fenomeno precursore e all'improbabilità a breve di forti scosse, anche in ragione di periodi di ritorno *“molto lunghi”*, sintetizzate nelle seguenti frasi di **Barberi e Boschi** riportate nell'imputazione: *“la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore”, “improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 pur se non si può escludere in maniera assoluta” e “non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*.

### 2.3.5)

Il primo giudice non ha ritenuto di disporre un accertamento peritale e deve, pertanto, farsi riferimento ai contributi dei consulenti delle parti. Tuttavia è prioritario evidenziare la sicura inidoneità degli strumenti scelti dal Tribunale per interloquire circa la correttezza scientifica delle valutazioni degli esperti: gli studi sui **precursori sismici** e le **variazioni anomale della sismicità** contenuti nella pubblicazione “Proteggersi dal terremoto” del 2004, a firma, tra gli altri, del prof. **Dolce**, e il “Rapporto di evento” portato dallo stesso **Dolce** alla riunione ed allegato al verbale, sono stati utilizzati per affermare la sicura relazione tra lo sciame e la scossa distruttiva e la sicura affidabilità come precursori delle variazioni anomale della sismicità, tra cui le sequenze; le **previsioni probabilistiche** formulate prima

del terremoto dagli stessi imputati (**Boschi e Selvaggi**) sono state utilizzate per affermare non solo che l'aquilano è zona di massima pericolosità (com'è pacifico, risultando dalle mappe, normativizzate sin dal 2004), ma soprattutto per evidenziare, a conferma della ritenuta superficialità della valutazione fatta dagli esperti, che erano state colpevolmente ignorate stime di occorrenza di forti eventi proprio nel ventennio 1995/2015, formulate anni addietro.


Il Tribunale ha scelto, quindi, di parametrare la colpa degli imputati al loro stesso patrimonio conoscitivo, o meglio alle pubblicazioni di alcuni di loro, alcune delle quali risalenti agli anni '90 del secolo scorso, evidentemente ritenute la "**migliore scienza**" anche alla data del 31 marzo 2009, pur in assenza di una conferma scientifica sulla permanente attendibilità di quegli studi, questione di non poco conto in un ambito quale quello della scienza sismologica che, com'è emerso, non solo offre ben poche certezze (gli studi sistematici sono iniziati solo negli anni '50) ma, avvalendosi di dati di natura prettamente empirica e statistica, procede per "salti", sulla base degli incrementi di conoscenze che vengono dai forti terremoti, per fortuna non molto frequenti (cfr. dichiarazioni a dibattimento dei professori Gasparini, Valensise e Marzocchi, i quali hanno evidenziato come proprio il terremoto del 6 aprile 2009 abbia prodotto molte nuove conoscenze e ribaltato convincimenti consolidati).

La debolezza di tale impostazione non può che riverberarsi sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, anche esse deboli e comunque contraddittorie, come tali inidonee a costituire il fondamento di un giudizio di sussistenza della condotta colposa.

### 2.3.6)

Quanto al primo tema - la **mancata qualificazione dello sciame come sicuro precursore sismico** - ai fini che rilevano (verificare la correttezza, o quantomeno la non evidenza della scorrettezza, delle valutazioni degli esperti) è sufficiente richiamare i seguenti contributi:

- il prof. Gasparini (ordinario di fisica terrestre, consulente degli imputati De Bernardinis e Dolce), ha affermato che negli ultimi 30 anni le sequenze che in Italia hanno preceduto terremoti di  $M \geq 5$  sono pari allo 0,1/0,3 % dei casi e che nel XX secolo ben 23 hanno riguardato l'Abruzzo, di cui 8 vicino L'Aquila, senza evolvere in forti eventi







- in particolare nel 1985 si era avuta una sequenza molto simile a quella del 2009 -, così contestando altre stime (Grandori e Guagenti: *“Prevedere i terremoti: la lezione dell’Abruzzo”* pubblicato su Ingegneria Sismica) che dopo il sisma del 6 aprile, avevano quantificato in misura maggiore ma pur sempre molto bassa (il 2% circa) le sequenze che hanno preceduto terremoti; il medesimo consulente ha evidenziato che il dato del 2% era ricavato da cataloghi storici che, notoriamente, sovrastimano le scosse definite *ex post* premonitrici, poiché la cronaca annota le scosse minori solo se seguite da forti eventi e ignora le altre;
- il prof. Marzocchi (dirigente di ricerca presso l’INGV) ha evidenziato (udienza 12.1.2012) che la maggior parte dei forti terremoti in Italia non è stata preceduta da sciame sismico e che gli sciame che si registrano nel nostro paese sono almeno dieci ogni anno; che, poiché lo sciame sismico al 30 marzo non aveva ancora mai superato la magnitudo 4, non era nemmeno utilizzabile per stabilire un confronto con le mappe di pericolosità (e quindi con gli studi probabilistici), che erano elaborate sulla base di scosse superiori; che le possibilità di innesco erano in precedenza considerate solo in relazione ai grandi terremoti, e che soltanto dopo il 6 aprile 2009 era stato studiato il fenomeno dell’innesco derivato da sequenze simiche, prima ipotizzato ma mai convalidato; lo stesso scienziato ha concluso che *“a posteriori, ancora oggi, studiando quella sequenza sismica (del 2009), non riesco a vederci niente di differente da tante sequenze sismiche che abbiamo visto anche dopo L’Aquila”* e che è errato utilizzare il termine “precursore” come segnale che prevede con quasi certezza un terremoto;
- il prof. Francesco Stoppa, teste (ma in realtà consulente) di alcune parti civili, vulcanologo presso l’Università di Chieti, pur ribadendo (udienza 1.2.2012) che nel passato si sono verificati periodi sismici come quelli del 2009, di cui solo alcuni seguiti da un terremoto distruttivo (senza specificare quali e in quali percentuali), ha espresso il suo convincimento che l’incremento del numero degli eventi e l’aumento della magnitudo avutisi nei giorni precedenti il 6 aprile dovevano aver indotto *“gli scienziati, i tecnici”* ad *“aspettarsi un’evoluzione del fenomeno”*, tanto da incrementare la rete permanente GPS con 5 nuove stazioni; ha citato anche lo studio di altro scienziato, Papadopoulos, che valorizza gli sciame come segnali precursori e fattori di innesco, per

concludere che *“in effetti 10 giorni prima io ero preoccupato a livello generale, però credo che gli studi **successivi** hanno dato contezza di ... parametri fisici, geofisici che potevano far pensare che lo sciame stesse evolvendo verso una preparazione di un evento di notevole magnitudo”* e affermare poco oltre che *“è fondamentale informare la popolazione, ... allerta si, laddove sia possibile mitigare il rischio... secondo me, nelle condizioni che c'erano 5/6 giorni prima della scossa del 6, questa cosa andava fatta”*;

- il prof. Mualchim Lalliana, sismologo operante in California, teste/consulente di parte civile, ha spiegato (udienza 15.2.2012) che L'Aquila è sita in zona a forte rischio sismico (*“un sisma può aver luogo in qualsiasi momento”*), che aveva subito in passato forti terremoti e che gli edifici erano vulnerabili, che gli sciami solo talvolta potrebbero innescare forti terremoti e che *“queste cose si vengono a sapere solo dopo che sono avvenuti i fatti”*; ha espresso quindi il suo convincimento che, poiché è prioritario garantire la sicurezza delle persone, nel dubbio circa il verificarsi di un evento catastrofico, è preferibile allertare la popolazione piuttosto che tranquillizzarla, come a suo parere aveva fatto la CGR;
- Il prof. Kossobokov Vladimir, geofisico russo, teste/consulente di parte civile, a sua volta ha dichiarato (udienza 7.3.2012) che a suo parere il livello di allarme doveva essere elevato e che il pericolo era 100 volte più alto del normale;
- il prof. Antonio Moretti, geologo dell'Università dell'Aquila, teste della difesa (udienza del 28.3.2012), pur avendo confermato che in un'intervista televisiva successiva al sisma aveva detto che prima del 6 aprile *“c'era un altissimo rischio di terremoto”* e che la situazione di rischio *“era catastrofica”*, ha dovuto ammettere che solo alcuni terremoti del passato sono stati preceduti da sciami e che non se ne conoscono le ragioni (*“non si sa perché”*), azzardando anche una indicazione percentuale: *“... non conosciamo sufficientemente, diciamo così che, che so, su 100 sequenze sismiche che hanno interessato la struttura appenninica, dico un numero così a caso, probabilmente 5 o 10 sono state poi seguite da un evento di maggiore intensità...”*; con riferimento alla sequenza sismica del marzo 2009 ha dichiarato che *“dopo il 30 marzo il quadro sismico è cambiato completamente, sono avvenute molte repliche, molto più frequenti e si era innescato un corteo di repliche... si è impostato un trend decrescente... che ci*





*potesse essere la possibilità che ... lo sciame si esaurisse con una scossa di non fortissima energia...si vedeva un possibile spiraglio... il quadro simico rientrava nuovamente in un quadro noto... poteva essere interpretato come la fase finale di quel particolare evento”, tanto che rilasciò un’intervista televisiva in cui prevedeva che la situazione si stava stabilizzando e che lui si sentiva più tranquillo.*

Trattasi, com’è evidente, di opinamenti di segno diverso, talvolta opposto, e tuttavia non paragonabili ove si consideri la specificità dei dati e delle valutazioni operate dai primi due e la genericità delle affermazioni degli ultimi quattro.

Stoppa, infatti, ha evidenziato l’incremento della rete GPS da parte dell’INGV, ma trattasi di un dato che testimonia soltanto l’attenzione con cui lo sciame era seguito, non certamente un segnale di allarme colposamente taciuto; ha poi fatto riferimento agli studi di Papadopoulos, effettuati dopo il 2009, evidentemente anche alla luce delle conoscenze determinate dal sisma aquilano e quindi non utilizzabili.

Poco rilevante anche il contributo degli scienziati stranieri Mualchim Lalliana e Kossobokov, probabilmente anche per difficoltà nella traduzione, avendo il primo offerto solo dati noti e universalmente condivisi, e il secondo esposto il suo convincimento di un aumento del pericolo senza offrire dati specifici a sostegno.



Moretti ha dovuto ammettere che il suo giudizio era chiaramente determinato dal “senno di poi”, chiaramente inutilizzabile, e che egli stesso nei primi giorni del mese di aprile era tanto convinto che il peggio fosse passato da aver rilasciato un’intervista televisiva in tal senso.

Quasi tutti, poi, nella premessa - non rispondente al vero - che la CGR avesse esplicitamente “tranquillizzato” la popolazione, hanno chiaramente finalizzato il loro contributo a un tema che esula completamente dal processo, quello del mancato allarme, che non è oggetto di contestazione e che il primo giudice ha espressamente escluso dal proprio argomentare; oltretutto è un tema squisitamente politico, di competenza esclusiva della Protezione Civile, al pari della comunicazione, come si vedrà oltre, e quindi al di fuori della competenza dell’organo consultivo CGR e comunque dei suoi componenti.

Deve aggiungersi che la lettura integrale del paragrafo 3.2.1 dedicato ai precursori dei terremoti (nel capitolo “*Previsione dei terremoti e scenari deterministici del moto del suolo*” a firma dei sismologi Panza e Peresan, facente parte del testo “*Proteggersi dal terremoto*”, pubblicazione collettanea del 2004 di il prof. **Dolce** ha scritto solo i capitoli 4 e 6, relativi a profili di ingegneria sismica), più volte citato dal Tribunale a sostegno del convincimento di colpa nella condotta di valutazione, consente di confutare il convincimento del primo giudice secondo il quale gli imputati dovevano ben sapere che le variazioni anomale della sismicità occupano il primo posto tra i segnali proposti come precursori: il margine di affidabilità della tesi (e di mera tesi si tratta) è infatti notevolmente ridotto dal fatto che la IASPEI (International Association of Sismology and Physics of the Earth’s Interior) ha selezionato solo 5 precursori, su una lista preliminare di 40 proposti, di cui 3 basati sulle anomalie della sismicità, inclusa la quiescenza sismica; gli stessi autori infatti devono concludere che “*anche se sembrano meritevoli di ulteriore ricerca nessuno di essi può essere ancora considerato un precursore convalidato; solo la quiescenza sismica, infatti, è stata osservata in diversi casi, mentre i rimanenti quattro hanno al loro attivo un singolo caso favorevole osservato*” (pag.78).

Può allora fondatamente affermarsi che **lo sciame sismico in atto a L’Aquila nei primi mesi del 2009 non era leggibile in termini univoci di precursore di forti eventi**, tanto più che è emerso che la sequenza concerneva faglie diverse da quella di Paganica, poi quasi unanimemente ritenuta responsabile del sisma (sorgente sismogenetica). Questa era in precedenza poco conosciuta (“*faglia sorgente nascosta*” secondo la definizione data da Valensise), soprattutto nelle caratteristiche relative alla pendenza, che si riteneva maggiore; passa invece -come si è poi compreso - proprio al di sotto della città, e detta caratteristica aveva comportato un aumento del potenziale distruttivo del terremoto per gli effetti cosiddetti “near fault”, oltre ad accelerazioni verticali superiori a quelle previste dalle mappe di pericolosità (mentre quelle orizzontali erano in linea con le previsioni; cfr. Gasparini, Valensise, Liberatore, Braga).

Nel corso della riunione fu presentato, come si è detto, il “Rapporto di evento” sulla sequenza sismica, predisposto dall’Ufficio Valutazione, Prevenzione e Mitigazione del rischio sismico del DPC, diretto dal prof. **Dolce**, che dava conto degli aspetti sismotettonici





(evidenziando che la sequenza ricadeva al limite tra due sorgenti sismogenetiche individuali, faglia del bacino di Montereale e faglia di Ovindoli -Pezza, diverse quindi dalla faglia di Paganica), nonché di tutti gli eventi del 2009, per i quali riportava tutte le registrazioni della RAN (Rete Accelerometrica Nazionale); dava conto altresì della **sismicità storica** della zona, con **dettagliata descrizione dei 16 più importanti terremoti**, a partire dal 1315, delle loro caratteristiche e delle aree interessate, il che nega in radice l'assunto accusatorio della scarsa considerazione riservata alla storia sismica della città.

Anche il dato ivi esposto relativo al fatto che i terremoti del 1461 e del 1703 erano stati preceduti da periodi sismici, è di per sé suggestivo, ma certamente non decisivo per affermare l'erroneità della valutazione operata dagli esperti, poiché si paragonano i dati provenienti dalla moderna rete di monitoraggio con le imprecise fonti storiche, e comunque è irrilevante nell'ottica accusatoria, essendo certo che il tema non fu affatto ignorato, come afferma il Tribunale.

**In conclusione sul punto, può affermarsi che non è possibile condividere le certezze del Tribunale sulla approssimazione, genericità e inefficacia e tantomeno sull'erroneità delle valutazioni relative alla sequenza sismica, trattandosi di fenomeno che tuttora non ha acquisito una convalidazione scientifica come precursore di eventi.**

### 2.3.7)

Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine alle **valutazioni relative all'improbabilità a breve di scosse di magnitudo maggiore** di quelle rilevate sino al 31 marzo.

Sul punto, ancora una volta, il Tribunale nutre certezze che non trovano riscontro negli atti processuali.

Afferma che *“le attuali conoscenze scientifiche permettono la formulazione di previsioni probabilistiche a breve, medio e lungo termine”* e valorizza a tal fine non solo le mappe di pericolosità, normativizzate dal 2004 anche su impulso degli studi degli imputati e patrimonio conoscitivo comune, ma anche studi non recenti basati sulla dipendenza dal tempo, ritenuti successivamente poco affidabili (cfr. consulenza Gasparini), in particolare quello pubblicato in America nel 1995 dal prof. **Boschi**, in cui si affermava che l'Appennino

Aquilano sarebbe stato con certezza interessato da un forte scuotimento nel quinquennio 1995/2000, mentre nel quindicennio successivo la probabilità sarebbe diminuita.

Il Tribunale, tuttavia, non tiene alcun conto dei chiarimenti sul punto venuti dallo stesso autore dell'articolo, che giudica "*ingenerosi*", pur avendo questi spiegato come lo studio utilizzasse criteri poi ritenuti inattendibili e comunque come la previsione relativa al quinquennio 1995/2000 fosse fallita, e dal teste Marzocchi, il quale ha a sua volta evidenziato che sin dal 2008 il modello era stato ritenuto errato dalla comunità scientifica e comunque era stato smentito dalla realtà, e quindi sarebbe stato anomalo e poco corretto che il prof. **Boschi** se ne servisse nel 2009.

Ancora, il Tribunale ha utilizzato lo studio - terminato nel 2007 - realizzato dalla dott. Renata Rotondi del CNR su richiesta dell'INGV, con cui era stato sviluppato un modello matematico di natura probabilistica, dipendente dal tempo, relativo alla pericolosità sismica su scala nazionale: ipotizzata la M 5.3 (quindi significativamente più bassa di quella poi registrata il 6 aprile e comunque più alta di quelle rilevate durante lo sciame) il modello indicava che nell'area 25 (in cui ricade L'Aquila), estesa oltre 160 kmq, era stato calcolato il secondo valore di probabilità di accadimento dell'evento nella graduatoria della sua macroregione (la n.4 su otto dell'intero territorio nazionale); non ha evidenziato, tuttavia, che la dott. Rotondi, sentita all'udienza del 12.1.2012, ha spiegato che tale valore per l'intera area (160 kmq) era pari appena allo 0,29% di accadimento entro il 2013 e che lo scopo del lavoro non era certo quello -impossibile - di prevedere i terremoti, bensì quello - utile sul piano operativo - di stabilire le priorità di intervento; nel senso, più volte evidenziato anche dagli imputati, di consentire una gestione razionale nel tempo delle risorse economiche per l'adeguamento degli edifici, per definizione scarse, sì da operare con priorità nelle zone a maggior rischio.

Concludendo, dunque, la Corte ritiene del tutto priva di supporto scientifico l'affermazione del Tribunale secondo la quale, a fronte delle registrazioni della sequenza sismica in atto esibite nel corso della riunione e delle previsioni probabilistiche formulate anni addietro da alcuni degli esperti lì riuniti, doveva ritenersi che "*l'ulteriore crescita della Magnitudo fosse una possibilità tutt'altro che remota*" (pag.349 sentenza), così avvalorando l'assunto - mai esplicitato e nemmeno prospettato nell'imputazione - di un **concreto aggravamento**





**del rischio sismico alla data del 31 marzo 2009**, rientrando al contrario detta evenienza nell'ordinaria imprevedibilità dei terremoti in zona altamente sismica, da tutti e più volte ribadita.

### 2.3.8)

Da ultimo, sul punto della valutazione, un cenno va fatto ai temi della **vulnerabilità** (intesa come capacità dei beni esposti a rischio a sopportare il danno) e dell'**esposizione** (intesa come valore d'insieme delle vite umane e dei beni materiali che possono essere perduti o danneggiati). Trattasi, com'è noto, di due dei tre fattori del **rischio sismico**, il principale essendo quello della **pericolosità sismica**, intesa come probabilità che un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio in una determinata area temporale.

Assume il primo giudice che detti temi, di grande rilevanza per una corretta valutazione, essendo gli unici sui quali è possibile incidere per mitigare il rischio sismico, non erano stati affatto affrontati e discussi nel corso della riunione, pur essendo L'Aquila città estremamente vulnerabile (in ragione dell'ampio centro storico, di origine medievale, e della presenza di molti edifici in muratura, costruiti senza accorgimenti antisismici, tutti dati che dovevano essere noti agli esperti essendo pubblicati nel cosiddetto Rapporto Barberi) ed essendo la sua popolazione, specie quella giovanile, composta da moltissimi studenti fuorisede, lontani dalle famiglie e per questo particolarmente esposti. Tale lacuna confermava la genericità, l'approssimazione e l'inefficacia della valutazione operata dagli esperti.

Ancora una volta la Corte non può che evidenziare l'assoluta irrilevanza giuridica di tale argomentazione, che tuttavia contribuisce, nel convincimento del Tribunale, a sostenere il giudizio di colpa e di condanna per omicidio colposo plurimo.

Il Tribunale, infatti, omette di considerare che alla luce della valutazione scientifica richiesta il 31 marzo agli esperti, incentrata sull'**attualità** di un aumento del rischio sismico e soprattutto, si ribadisce, sulla verifica della fondatezza delle previsioni a breve di forti eventi formulate da Giuliani, era del tutto irrilevante in quella sede un approfondimento teorico dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, peraltro patrimonio comune sia degli

esperti che dei responsabili della Protezione Civile presenti alla riunione, e quindi premessa ovvia, per quanto implicita, di ogni valutazione loro richiesta.

Ma, quel che più rileva, detta omissione (che non costituisce oggetto di contestazione e non integra alcuna violazione di legge) rivela tutta la sua ininfluenza nello stesso tessuto argomentativo della sentenza, non potendo comunque il Tribunale affermare che, ove vi fosse stato un maggior approfondimento dei temi della vulnerabilità e dell'esposizione, sarebbe mutata la valutazione complessiva formulata dagli esperti e, soprattutto, sarebbe mutato il quadro asseritamente rassicurante fornito ai presenti.


E ciò senza considerare che, nonostante le carenze costruttive evidenziate nel Rapporto Barberi, può affermarsi che il tessuto urbanistico della città ha nel suo complesso assolto alla funzione di proteggere i residenti, essendo collassato a seguito del sisma solo l'1% dei fabbricati in cemento armato (tutti costruiti in violazione della normativa antisismica; cfr. CT Decanini, Liberatore, Liberatore), mentre l'alta percentuale di studenti tra le vittime è dovuta al cedimento della Casa dello Studente, che ne ospitava molti, non già ad una particolare fragilità di tale categoria di residenti.

### 3) La condotta di informazione

#### 3.1)

Il capo di imputazione prospetta anche, a titolo di colpa **specifico**, la violazione da parte degli esperti riuniti a L'Aquila, componenti e no della CGR, della normativa dettata dagli artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01 e dalla legge 150/2000, *“per avere fornito, sia con dichiarazioni agli organi di informazione, sia con redazione di un verbale, al DPC, al sindaco, alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica”*.

Deve, innanzitutto, rilevarsi l'ultroneità del richiamo alla legge 150/2000 sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni, priva di norme a contenuto precettivo sul contenuto delle comunicazioni istituzionali e, comunque,





certamente non riferibile ad un organo consultivo come la CGR, tanto meno ad alcuni suoi componenti chiamati dal Capo del DPC a effettuare “*ricognizioni, verifiche o indagini*”.

Rileva, invece, il richiamo agli artt.5 comma 4 e 7 *bis* legge 401/01, ma per ragioni opposte a quelle evidenziate dalla pubblica accusa e ritenute dal primo giudice.

Le parti concordano, così come il Tribunale, sul fatto che detta normativa non attribuisce alla CGR e ai suoi membri alcun compito di informazione diretta alle popolazioni interessate dai rischi oggetto di valutazione, trattandosi di compito affidato in via esclusiva agli organi politici, i quali assumono la responsabilità nei confronti dei cittadini/elettori di individuare il se, il come e il quando della trasmissione alla popolazione di notizie che possono avere ricadute concrete e incisive su scenari di rischio collettivi e individuali.

La chiara scelta del legislatore nasce, evidentemente, dalla consapevolezza dell'estrema complessità della comunicazione del rischio, tema che esula dalle competenze professionali di chi contribuisce alla funzione pubblica solo in quanto portatore di saperi tecnico - scientifici.

La necessaria previsione di un filtro, dunque, è finalizzata ad affidare esclusivamente agli organi di emanazione politica, e, in particolare, ai competenti organi di Protezione Civile, nazionale e locale, la decisione non solo sulle iniziative di natura operativa, ma anche su quelle di natura comunicativa, sulla base di un quadro completo delle variabili circostanze (locali, temporali, politiche ecc.) di ogni scenario di rischio e potendo essere guidati anche da valutazioni in termini di opportunità, in ragione della discrezionalità che connota la loro azione.

Peraltro non è ravvisabile in tali norme alcun contenuto precettivo, idoneo ad individuare la regola cautelare e l'evento dannoso che essa mira a prevenire, il che le consegna senz'altro al novero delle norme di contenuto organizzativo, che non possono fungere da riferimento per ipotesi di colpa **specific**a.

### 3.2)

E tuttavia, essendo contestata anche la colpa **generica**, la Corte è chiamata a verificare se siano o meno ravvisabili profili di **negligenza** o di **imprudenza** nella condotta degli

imputati in relazione ad eventuali ripercussioni delle loro valutazioni (pur scientificamente corrette e, comunque, prive di un contenuto indebitamente rassicurante) sul piano della comunicazione esterna.


Le valutazioni operate nel corso della riunione furono comunicate in tempo reale ai rappresentanti politici e amministrativi della Protezione Civile nazionale e locale presenti; **De Bernardinis**, Stati e Cialente, a loro volta, esternarono pubblicamente le loro opinioni e valutazioni nelle interviste rese ai media subito **dopo**; ci si riferisce alle interviste televisive già menzionate, prive, come si è visto, di contenuti rassicuranti diversi dalla smentita della scientificità delle previsioni di Giuliani.

### 3.3)

Quanto alla **comunicazione alla cittadinanza**, che ha costituito il fulcro della sentenza di condanna, in ragione del collegamento diretto con il meccanismo di causalità ipotizzato dall'imputazione, deve richiamarsi il chiaro riparto di competenze operato dalla legge 401/01, che si ritiene sia stato rispettato.

Il Tribunale ha ritenuto, invece, che il 31 marzo 2009 vi sia stata una vera e propria **deviazione dal dettato legislativo**, nel senso che i componenti della CGR, riuniti a L'Aquila, assunsero consapevolmente un compito informativo diretto nei confronti dei cittadini aquilani e vi ottemperarono con le modalità descritte dal capo di imputazione (fornendo informazioni *"incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità, sui futuri sviluppi dell'attività sismica"*), tali da indurre le vittime a rimanere in casa la notte del 6 aprile, nonostante le scosse poi definite "premonitrici".

Detta deviazione dal dettato normativo, nella ricostruzione del Tribunale, sarebbe stata voluta dal dott. Bertolaso, il quale avrebbe convocato la riunione a L'Aquila -anziché a Roma come di consueto - proprio al fine di porre in essere quella che lui stesso aveva definito nella conversazione telefonica con l'Ass. Stati *"un'operazione mediatica"*; conferma del fine di attuare una comunicazione diretta tra gli scienziati e la cittadinanza, sarebbe rinvenibile nel comunicato stampa diffuso dal DPC la sera del 30 marzo (*"...con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane"*).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To their right, there are some initials that appear to be 'MF'. On the far right, there is a long, sweeping signature that extends towards the right margin.



Sul punto non può che richiamarsi in sintesi quanto già affermato.

Per quanto il convincimento che mosse Bertolaso sia emerso con chiarezza dal tenore della telefonata con la Stati e sia stato dallo stesso ribadito a dibattimento (la popolazione, disorientata dagli allarmi di Giuliani, sarebbe stata tranquillizzata dalle valutazioni degli scienziati relative all'assoluta imprevedibilità dei terremoti ed alla scarsa pericolosità dello sciame, che "scaricava energia"), non solo non vi è prova alcuna che detto intento, in tali termini, sia stato conosciuto e condiviso dagli esperti, ma vi è in atti prova del contrario: essi furono convocati sulla base di una lettera che chiedeva solo quel che essi erano capaci di fare, ovvero "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto*", senza alcun riferimento a compiti comunicativi di sorta; la riunione fu tenuta a L'Aquila per volontà esclusiva di Bertolaso, ma ciò non implica di per sé prova della condivisione del fine "mediatico" ovvero di attuare un "*contatto diretto*" con la popolazione (che infatti non vi fu), ben potendo essere giustificata dalla necessità di consentire ai rappresentanti delle istituzioni locali di parteciparvi (cfr. dichiarazioni in tal senso di Bertolaso); gli esperti, comunque, non ebbero possibilità di interloquire sul "se" della riunione, convocata per il giorno successivo (alcuni imputati - **Boschi, Eva** - hanno riferito di aver ritenuto anomale le modalità e i tempi della convocazione) e comunque espressero valutazioni prive di indebiti contenuti rassicuranti sulla situazione in atto, non parlando affatto di "scarico di energia", pur confermando la certa imprevedibilità dei terremoti.

Né rileva il fatto, valorizzato in sentenza, che nell'*incipit* del verbale **De Bernardinis** avesse dato atto della partecipazione "*delle massime autorità scientifiche del settore sismico in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo*" e che **Barberi** avesse più oltre affermato, come si è visto, che uno degli scopi della riunione fosse quello di "*discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione*": tali affermazioni non implicano, infatti, il consapevole stravolgimento del riparto di competenze delineato dalla legge, essendo evidente che destinataria delle valutazioni che i componenti della CGR erano chiamati ad esprimere era la Protezione Civile, presente alla riunione nei suoi massimi rappresentanti nazionali (**De Bernardinis** e **Dolce**) e locali (Stati, Cialente,

Leone, rappresentanti della Prefettura), i quali, a loro volta, avrebbero deciso se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto.

### 3.4)


Non può condividersi nemmeno l'argomentazione relativa alla asserita **pubblicità della riunione**, che il Tribunale definisce "*aperta a chiunque volesse parteciparvi*", sì che le valutazioni ivi espresse avrebbero raggiunto la popolazione aquilana "*senza filtri*".

L'istruttoria dibattimentale consegna, infatti, a chi giudica una realtà diversa.

Numerosi testi hanno affermato che, pur volendo partecipare alla riunione, ne furono esclusi: il giornalista Colacito ha dichiarato che "*non era possibile assistere alla riunione*" e che lui ed altri giornalisti furono allontanati, tanto che decise di andar via nella convinzione che avrebbe appreso l'esito della riunione o da un comunicato stampa (che non fu redatto) o dagli altri colleghi che attendevano fuori; i professori Moretti e Ferrini hanno riferito che chiesero di poter partecipare alla riunione e si attivarono in tal senso, unitamente al Rettore dell'Università dell'Aquila, prof. Di Orio, e alla Preside della Facoltà di Scienze, ricevendo però una risposta negativa.

Il fatto che, invece, abbia assistito alla riunione il teste Del Pinto, funzionario della Protezione Civile molisana, non consente di pervenire ad un convincimento diverso: il teste ha, infatti, riferito (ud.7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già iniziata, di essersi introdotto nella stanza e di essere rimasto defilato, vicino alla porta, senza che alcuno si accorgesse della sua presenza e gli chiedesse alcunché, segno evidente che egli stesso aveva piena consapevolezza del fatto di non avere alcun titolo per partecipare ad una riunione che non era affatto aperta al pubblico.

È certo, infine, come si è detto, che non vi fu alcun comunicato stampa e che nessuno ebbe la possibilità di visionare gli appunti presi nel corso della riunione dalla teste Salvatore (utilizzati per la bozza di verbale predisposta il 2 aprile), il che convince definitivamente del fatto che **la riunione non fu pubblica** e che **le valutazioni effettuate in quella sede dagli imputati non vennero a conoscenza di persone diverse da chi vi partecipò o vi assistette**.

The page concludes with three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right, accompanied by a large, stylized checkmark.



### 3.5)

Quanto alla **conferenza stampa** tenutasi immediatamente dopo, cui parteciparono solo **Barberi e De Bernardinis**, unitamente al sindaco Cialente e all'ass. Stati, non è noto cosa venne detto (la registrazione video effettuata nell'occasione è priva dell'audio, con l'eccezione della breve frase di **De Bernardinis** -“non ci si aspetta un aumento della *magnitudo*” -), non avendone riferito né i giornali né i testi, il che esclude ancora una volta che le valutazioni formulate dagli esperti riuniti a L'Aquila siano state trasmesse direttamente alla popolazione e, conseguentemente, che abbiano potuto influire sulle scelte individuali delle vittime (mentre si è già detto come la comunicazione fatta da **De Bernardinis**, Cialente e Stati nelle interviste rilasciate **dopo** la conferenza stampa fosse priva di toni indebitamente rassicuranti).

L'unico partecipante alla riunione che rilasciò un'intervista, anch'egli subito dopo la conferenza stampa, peraltro, fu **Barberi**.

La visione del filmato consente di rilevare che le prime due domande furono poste dal giornalista dell'emittente “Abruzzo 24 ore” (come da logo impresso sul microfono), mentre la terza domanda fu fatta da una giornalista che lavorava per un'altra rete televisiva, non rilevabile dall'anonimo microfono, e tuttavia identificabile nella testata “TV 1”, poiché su questa emittente l'intervista fu mandata in onda completa, mentre in quella trasmessa da “Abruzzo 24 ore” non comparvero la terza domanda e la conseguente risposta.

Questo il testo integrale dell'intervista:

**Cronista:** *Si possono prevedere i terremoti?*

**Barberi:** *Qui la risposta è molto semplice, non si possono prevedere i terremoti, se per previsione si intende dire in anticipo dove, quando, di che energia, si produrrà una scossa sismica non siamo in grado, non esiste tecnica, ci sono stati e ci sono, mille studi, mille tentativi, mille misure, ma non abbiamo ancora una tecnica affidabile, quindi non sono prevedibili, invece quello che si può fare e si fa è studiare dove i terremoti si verificano, che caratteristiche hanno, che frequenza di accadimento, quale è la massima energia e in base a questo, si può determinare quale è il livello di rischio sismico, ma la previsione temporale*

*è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbrogliando e crea spavento nelle persone.*

**Cronista:** *E' quindi tra virgolette che imbroglio avrebbe fatto questo ricercatore che diciamo assicura invece, grazie a suoi grafici riesce a prevedere?*



**Barberi:** *Ma intanto se un ricercatore è affidabile, è convinto di avere uno strumento ha i mezzi, della Comunità Scientifica, intanto deve pubblicare i risultati, li deve sottoporre ai pareri dei suoi colleghi, deve pubblicarli sulle riviste specializzate, deve mandare questi avvisi a una struttura di riferimento, per esempio la Protezione Civile, dicendo prima su che cosa si basa la previsione, e allora questo è l'A B C della serietà, se non vengono fatte queste cose, non c'è la serietà elementare.*

**Cronista:** *Qual è allora il fattore di rischio nell'aquilano?*

**Barberi:** *Mah, a questa domanda non è facile rispondere, nel senso che questo è stato il problema analizzato dalla Commissione Grandi Rischi. Quello che diciamo è ... possiamo dire sempre in termini statistici ... questi che nel gergo della sismologia si chiamano "sciame sismici", molte scosse ravvicinate più o meno di magnitudo simile, sono abbastanza frequenti ... molto raramente evolvono in situazioni più critiche, nella maggior parte dei casi si esauriscono senza produrre nulla di più pericoloso ... questo però non ci consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte ... se lo potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che, come ho già detto, purtroppo non abbiamo.*

È evidente, dunque, che l'imputato si limitò a ribadire che i terremoti non si possono prevedere, così smentendo la scientificità del "metodo Giuliani" e, quanto allo sciame in corso, rispondendo alla domanda (l'ultima) su quale fosse il fattore di rischio nell'aquilano, che il fenomeno era frequente e che "molto raramente" evolve in situazioni più critiche, pur non potendosi escludere l'evenienza di una scossa più forte (andata in onda solo su TV1).

Trattasi di comunicazione in cui un contenuto indirettamente rassicurante può essere ravvisato soltanto nell'aver rimarcato l'infondatezza della previsione a breve di forti scosse prospettata da Giuliani; lo stesso, così come il riferimento allo sciame e alla improbabilità ("molto raramente") di un aumento della magnitudo, è del tutto rispondente ai contenuti





delle valutazioni formulate poco prima da tutti gli esperti nel corso della riunione, della cui correttezza scientifica si è detto.

E che detta intervista non abbia in concreto indotto alcuna delle vittime a mutare i propri consolidati comportamenti di autotutela è certo, ove si pensi che **nessun teste** ha richiamato le dichiarazioni di **Barberi** a sostegno della decisione propria o dei congiunti di restare in casa la notte del 6 aprile.

#### 4) La diffusione sui media delle notizie riguardanti la riunione

Detta certezza si trae anche dalla disamina dei contenuti informativi sulla riunione del 31 marzo diffusi dai media nel medesimo giorno ed in quelli immediatamente successivi.

Pur a fronte di quanto accertato in ordine alla insussistenza di una condotta colposa addebitabile agli imputati tanto sotto il profilo della valutazione quanto sotto quello della informazione, si reputa infatti opportuno **ricostruire il modo in cui furono diffuse le notizie concernenti la riunione nella giornata del 31 marzo e nei giorni seguenti.**

Il tema rileva per comprendere se va sia stata o meno una enfattizzazione dei profili rassicuranti delle valutazioni operate dagli esperti e, soprattutto, per confermare che nessun addebito di colpa può essere mosso agli imputati **Barberi, Eva, Calvi, Boschi, Dolce e Selvaggi**, sotto il profilo della comunicazione rassicurante idonea ad incidere sulle condotte individuali delle vittime.

##### 4.1)

È agli atti il **comunicato ANSA** delle ore 19,50 del **31 marzo**, che riferiva il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima dell'inizio della riunione (di cui si parlerà oltre, nell'esaminare la posizione di tale imputato) mentre il giorno **1 aprile** non si diede notizia alcuna circa l'esito della riunione; la sola notizia è quella relativa alla richiesta del riconoscimento dello **stato di emergenza** da parte del sindaco Cialente *“per gli eventi sismici in atto da due mesi”*.

Lo stesso giorno **1 aprile** varie testate giornalistiche si occuparono della riunione.

**Il Tempo.it** pubblicò un articolo a firma della giornalista Baglioni, nel quale venivano riportate le dichiarazioni rese da **De Bernardinis**, **dopo** la riunione, probabilmente in conferenza stampa, attribuendogli, in particolare, la frase *“non ci aspettiamo una crescita della magnitudo”* (che corrisponde al frammento audio versato agli atti nella prima udienza d'appello); il commento evidenziava la volontà di **De Bernardinis** di *“tranquillizzare”* la popolazione assicurando che la situazione in atto a L'Aquila e Sulmona, da egli definite **tra le più sismiche d'Italia**, era costantemente seguita dal DPC.

**Il Centro**, sotto il titolo *“Il terremoto fa danni”*, pubblicò un articolo a firma di Vittorio Perfetto, nel quale, per quanto qui rileva, furono riportate alcune affermazioni fatte da **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva rilasciata **prima** della riunione, **facendole tuttavia apparire come rilasciate all'esito della riunione e quindi riferibili anche alla CGR.**

Si dava, peraltro, atto che le *“rassicurazioni”* alla popolazione, *“per quello che si può”*, riguardavano le voci *“di qualche imbecille”*, come definito da Bertolaso, *“che ha messo in giro possibili allarmi con scosse ancora più forti”* (è chiaro il riferimento a Giuliani), mentre l'INGV escludeva la possibilità di prevedere terremoti e il concetto era ribadito dall'Ass. Stati e dal responsabile della Protezione Civile della Prefettura di L'Aquila, Braga.

Ne deriva che per tale giornale, la notizia del giorno successivo alla riunione non è la riunione stessa, né le valutazioni espresse dagli esperti (delle quali nessuno era a conoscenza) ma le dichiarazioni rilasciate **De Bernardinis prima** dell'incontro con gli scienziati, con l'artificio manifesto di prospettare che egli avesse parlato dopo; si fa, peraltro, ricorso ad una semplificazione giornalistica -la parola *“rassicurazioni”* -, mai pronunciata dall'intervistato, sia pure precisando che riguardano gli allarmi sollevati da Giuliani.

Del pari **Il Messaggero**, cronaca di L'Aquila, pubblicò un articolo a firma di Antonio Di Muzio, a chiusura del quale si riportavano stralci dell'intervista televisiva resa da **De Bernardinis prima** della riunione, senza, tuttavia, evidenziare tale dato temporale ma, anzi, **strutturando l'articolo in modo tale da far apparire quelle dichiarazioni come se fossero il frutto dell'incontro tra gli esperti.**

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. To their right, there are some initials that appear to be 'MF'. On the far right, there is a large, stylized signature that looks like a capital 'G' with a long horizontal stroke.



Il **Corriere della Sera** pubblicò un articolo a firma di Francesco Alberti, nel quale si riferiva che la CGR si era riunita il giorno precedente *“in fretta e furia per assicurare la popolazione che non c'è alcun pericolo in corso”*, che *“la situazione è monitorata ora per ora”* e che *“non è possibile prevedere in alcun modo il verificarsi di un sisma”*, in cui l'uso della parola *“assicurare”* è una chiara scelta giornalistica connessa al pericolo imminente (*“in corso”*) annunciato da Giuliani e, soprattutto, all'intento di chi quella riunione aveva voluto (il DPC), non certo alle valutazioni conclusive tratte dagli esperti partecipanti alla riunione, nemmeno sintetizzate, essendo rimaste ignote alla stampa.

Anche sul canale **Isoradio**, venne data la notizia della riunione, ma, quanto ai suoi contenuti, si preferì riportare soltanto brani dell'intervista televisiva rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione.

Il giorno successivo, **2 aprile 2009**, **Il Centro** titolò il proprio servizio sulla situazione aquilana dando notizia di ulteriori scosse e della richiesta, da parte del Comune, dello stato di emergenza. Nell'articolo, a firma di Giustino Parisse (odierna parte civile), si informavano i lettori che tutte le scuole (ad eccezione della De Amicis e della Campanella) erano state riaperte, che si sarebbero effettuate prove di evacuazione, che il Comune aveva apposto dei cartelli in Tribunale invitando gli utenti a non usare gli ascensori e che a Scoppito erano state installate delle tabelle nelle aree individuate per radunare la popolazione in caso di emergenza.

Di spalla, fu pubblicato un articolo a firma *“fab.i.”*, contenente valutazioni del giornalista e un'intervista a Emilio Iannarelli, responsabile dell'Ufficio Sismico della **Protezione Civile Regionale**, dal seguente contenuto (per le parti che interessano): *“Nessuno è in grado di escludere il verificarsi di una scossa di magnitudo maggiore di quelle registrate lunedì (30 marzo), anche se gli esperti continuano a ripetere che è meglio che l'energia della terra si sprigioni lentamente con tante piccole scosse, piuttosto che tutta insieme. “Bisogna considerare il terremoto come una molla”, spiega Emilio Iannarelli....”*Ogni scossa produce uno scarico e quindi questo, in un certo senso, evita anche l'accumulo di parecchia energia in grado di produrre una scossa più grande...E' meglio evitare allarmismi. Invitiamo a diffidare di qualsiasi notizia non diffusa dai nostri uffici o dalle autorità


*competenti e di fare riferimento alla nostra sala operativa. In caso di vera emergenza, la cosa peggiore da fare è agitarsi”.*

È di tutta evidenza la **scomparsa di ogni riferimento alla riunione della CGR** e il ritorno ai temi della cronaca locale, con particolare attenzione ai quotidiani campanelli di allarme (prove di evacuazione, avvisi di non usare gli ascensori, individuazione di aree di raccolta per emergenze), certamente **privi di toni rassicuranti e tantomeno di notazioni tranquillizzanti riferibili agli scienziati**. La riunione della CGR, quindi, non è più attuale (peraltro se ne era parlato appena solo il giorno precedente) e si preferisce tornare al tema, già evidenziato il giorno prima nelle dichiarazioni di **De Bernardinis**, dello **scarico di energia come fenomeno favorevole**, ma anche questa volta con le parole di un rappresentante della **Protezione Civile** (non certo di uno dei componenti della CGR), con le quali, tuttavia, si ribadisce che non si possono escludere scosse più forti e si prospetta la possibilità concreta di *“una vera emergenza”*.

**Il Tempo.it**, sempre il **2 aprile**, diede notizia soltanto dell'imminente richiesta dello stato di emergenza da parte del Comune di L'Aquila.

Il giorno successivo, **3 aprile 2009**, la giornalista Angela Baglioni pubblicò un ampio articolo nel quale descrisse la situazione della città di L'Aquila, la cui popolazione era ormai in preda a una *“vera psicosi”*, e diede conto delle indagini a carico di coloro che, in quel periodo andavano diffondendo messaggi allarmanti circa l'imminente verificarsi di un forte terremoto e circa la necessità di abbandonare le abitazioni. La giornalista riferì che si trattava di *“scenari smentiti in maniera categorica dalla **Protezione Civile** che a più riprese ha ribadito come alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non sia assolutamente possibile prevedere i terremoti”*.

Nell'articolo tornò a darsi notizia della **riunione** della Commissione Grandi Rischi e si riferì che *“dopo l'incontro è stato ribadito ancora il messaggio che non è possibile prevedere i terremoti, ma è possibile ipotizzare lo scenario a partire dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Di sicuro, non si potrà sapere quando un evento sismico si verificherà”*, affermazione sostanzialmente corretta (probabilmente ripresa dall'intervista di Barberi di cui si è detto, pur mai citato) e infatti priva di contenuti tranquillizzanti.





Di seguito la giornalista riferisce che *“la **Protezione Civile** mantiene alto il livello di **attenzione**, anche se, come ribadito dagli **esperti**, si tratta di una sequenza tutto sommato **normale** per un territorio ad alto grado di sismicità come quello aquilano. Il **danno atteso**, ha detto il Vice Capo del Dipartimento Operativo Nazionale di Protezione Civile, **Bernardo De Bernardinis** a margine dell’incontro di martedì (31 marzo), non dovrebbe essere molto diverso da quello che è stato determinato finora e che non ha tuttavia interessato strutture portanti di edifici, salvo qualche rara eccezione dovuta più che al terremoto a carenze gravi già note prima dell’avvio dello sciame sismico”*.

Viene quindi ripreso il tema della *“normalità”*, attribuendo tale valutazione genericamente agli *“esperti”*, ma riportando in effetti solo le dichiarazioni **ante** riunione di **De Bernardinis** sulla *“normalità”* dello sciame. L’articolo fu pubblicato anche sull’edizione cartacea dello stesso giorno.

Sempre il **3 aprile**, **Il Centro**, nel dare conto dei danni materiali procurati dalle scosse dei giorni precedenti, informò i lettori della richiesta di riconoscimento dello *“stato di calamità”* inoltrata dal Comune al Governo, riportando le dichiarazioni dell’Assessore comunale alla **Protezione Civile**, Riga, il quale si dichiarò *“pronto all’emergenza”* ed affermò: *“Il piano del Comune è già scattato e la Protezione Civile ci ha fatto anche i complimenti. Siamo nel modulo della “fase di attenzione”, comunque non di emergenza, perché al momento non ci sono problemi seri. In ogni caso, abbiamo come centri di raccolta, o meglio zone di attesa, per la popolazione in caso di sisma importante, tre punti: 1) piazza Palazzo, 2) piazza Duomo, 3) l’area del Castello. Inoltre, per eventuali tendopoli sono state individuate le aree di piazza d’Armi e Centi Colella. Sono allertate, oltre alle forze dell’ordine, alcune centinaia di volontari, dipendenti del Comune”*.

La riunione della CGR del 31 marzo, già ignorata il 2 aprile, sparisce del tutto dalla cronaca aquilana e si preferisce tornare a raccontare come la città si prepari ad una possibile situazione di emergenza, anche in relazione ad un eventuale *“sisma importante”*, a conferma ulteriore che nessuna *“tranquillizzazione”* era trapelata dalla riunione degli esperti della CGR.

Il **4 aprile 2009**, **Il Messaggero** pubblicò un articolo (a firma di Claudio Fazzi) in cui si affermava che *“i nervi di molti aquilani sono sul punto di cedere. Non si abituano alle*

*repliche senza soluzione di continuità. C'è chi dorme sul divano vestito e con la valigia pronta per l'esodo; c'è chi non chiude a chiave la porta d'ingresso per evitare, colto dal panico, ostacoli sulla via di fuga....tutti, ma proprio tutti, cercano previsioni rassicuranti con cui andare a dormire".*


Si riportavano, poi, le parole del sindaco Cialente: *"Tranquilli, la **Protezione Civile** è certa che, nell'ambito dello sciame sismico, il peggio sia passato (la scossa di magnitudo 4.0 dell'inizio settimana) e, adesso, dobbiamo cercare di non scambiare qualsiasi tremolio per terremoto"*, il che conferma che le fonti della comunicazione istituzionale erano sempre e soltanto le autorità di **Protezione Civile**, in adesione al dettato normativo di cui si è detto, e che persino il sindaco (il quale non era stato affatto tranquillizzato dall'incontro con gli scienziati, secondo quanto riferito a dibattimento) riteneva opportuno spendere parole di rassicurazione per i suoi allarmati concittadini.

Sempre il **4 aprile**, **Il Centro** diede conto della richiesta di alcuni abitanti di via Roma di riapertura di tale strada, da tempo chiusa al transito per lavori. La notizia rileva perché fornisce la misura del livello del perdurante stato di ansia e di paura dei cittadini aquilani. Infatti, le firmatarie della richiesta rappresentavano al Comune la *"situazione di emergenza"*, lo *"stato di panico generale ormai diffusosi tra la popolazione"* e le *"possibilissime necessità d'intervento e soccorso in via Roma o strade laterali"*.

In un altro articolo si affermava che *"il ripetersi continuo di scosse....ha fatto alzare di molto la soglia di attenzione rispetto al fenomeno terremoto"*, tanto che erano state effettuate prove di evacuazione in alcune scuole, mentre in altre erano stati diffusi volantini contenenti i consigli da seguire in caso di forti scosse, riportati in dettaglio in una scheda pubblicata con grande evidenza.

Il successivo **5 aprile**, **Il Messaggero** pubblicò un ulteriore pezzo a firma del giornalista Fazzi nel quale si diceva : *"la giornata è trascorsa tranquilla, una volta tanto. La speranza è che il peggio, come affermano alcuni esperti della **Protezione Civile**, sia passato"*.

**Il Centro**, lo stesso giorno, pubblicò un articolo nel quale si fece il resoconto della situazione, descrivendo, comunque, lo stato di paura degli aquilani.





#### 4.2)

Quanto all'**informazione televisiva**, si ritiene utile, ai fini di una maggiore intelligibilità delle modalità attraverso le quali i media tennero informati gli aquilani sull'evolversi della situazione sismica e sulle iniziative assunte dai responsabili della Protezione Civile, procedere a un esame separato delle notizie date da ciascuna testata giornalistica nel **periodo 31 marzo/5 aprile 2009**.

**TG "Studio Aperto"**: le notizie sulla situazione aquilana furono fornite solo a partire dal **giorno 1 aprile 2009**.

Nell'edizione delle ore 12,26 fu mandato in onda un servizio dal titolo "**Sindrome terremoto (ma il pericolo non c'è)**", introducendo il quale la conduttrice così si esprimeva: *"Per la Protezione Civile non c'è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme... per colpa di un presunto profeta di terremoti è scoppiato il panico"*, con chiaro riferimento alle dichiarazioni ante riunione di **De Bernardinis** ("**non c'è pericolo**") e al ricercatore Giuliani ("**il presunto profeta di terremoti**"). Nel corso del servizio, tutto incentrato sulle previsioni di Giuliani e sulle conseguenze che esse stavano producendo sulla popolazione, riversatasi nelle strade, fu trasmesso uno stralcio d'intervista al direttore del Laboratorio del Gran Sasso, il quale con riferimento alle premonizioni di Giuliani, affermava: *"io personalmente sono molto scettico che questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge sui giornali e che lui dice"*.

In chiusura, fu mandata in onda una dichiarazione telefonica di **De Bernardinis**, il quale affermava, sempre con riferimento a Giuliani: *"basta agli allarmismi, basta nel portare avanti un discorso che non ha al momento alcun fondamento scientifico che è quello della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi"*.

**Nessun riferimento specifico, dunque, all'esito della riunione tenutasi la sera precedente e quindi alle valutazioni degli scienziati.**

Nell'edizione del pomeriggio (ore 18,30), il servizio fu introdotto dal titolo "**la terra trema, anzi no**". Anche in questo caso, l'attenzione si fermò sulle previsioni di Giuliani e la giornalista disse, testualmente: *"...il clou è stato raggiunto nel week end scorso: il dott.*

*Giuliani scatena il panico nell'intero Abruzzo. Infatti, sicurissimo delle sue previsioni, domenica, dopo lo sciame sismico della mattinata, ne annuncia un secondo, ben più devastante per il pomeriggio... e crea una psicosi collettiva. Risultato, mezzo Abruzzo che lascia le proprie abitazioni e si riversa in strada, fortunatamente per nulla, perché la tanto paventata scossa, in realtà non avviene”, con riferimento a quanto accaduto la domenica 29 marzo a Sulmona.*

Nel corso dell'edizione mattutina del **2 aprile 2009** fu trasmesso un servizio nel quale si parlò ancora della situazione di panico scatenata dalle previsioni di Giuliani e dagli ignoti personaggi che in quei giorni giravano per la città di L'Aquila a bordo di un furgone, diffondendo notizie allarmistiche sull'imminenza di una forte scossa. Fu mandata in onda un'intervista a Sabatino Belmaggio, responsabile emergenze della **Protezione Civile** Regionale, il quale riferì in ordine alle ripetute chiamate di cittadini che s'informavano sui luoghi dove si stavano realizzando le tendopoli. La giornalista diede la notizia che dalla **Protezione Civile** venivano inoltrati inviti alla calma e, quindi, fu trasmessa la seguente dichiarazione di Emilio Iannarelli, geologo della Protezione Civile : *“invito chiunque a non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti non titolati a farlo”*.

Nell'edizione pomeridiana delle ore 18,30, il servizio, sostanzialmente identico a quello della mattina, fu titolato *“Aspettando il terremoto”*. Fu trasmessa, in più, un'ulteriore dichiarazione dello Iannarelli, del seguente tenore : *“La **Protezione Civile** non dirama allarmi, perché il terremoto non è prevedibile”*.

Trattasi di informazione sostanzialmente corretta: enfatizza l'unica notizia rilevante, ovvero gli allarmi lanciati da Giuliani e le conseguenze sulla popolazione, mentre **ignora la riunione della CGR perché nessuna notizia era venuta da quella fonte**; richiama più volte le dichiarazioni di rappresentanti della **Protezione Civile**, nazionale e locale, unico soggetto abilitato a comunicare.

**TG 4:** si occupò della situazione di L'Aquila soltanto il giorno **31 marzo 2009**.

Nell'edizione delle ore 13,00, quindi **prima** della riunione, il giornalista, dopo avere dato conto delle scosse del giorno precedente e della preoccupazione dei cittadini, riferì che *“gli esperti stanno esaminando la situazione e invitano la popolazione a restare tranquilla”*.



Nell'edizione delle ore 19,00 (prima che la riunione terminasse) il conduttore Fede introdusse il servizio dicendo: *“la situazione sta tornando alla normalità. Le scuole sono chiuse, sì, ma solo per verificare eventuali danni”*. Nel corso del servizio, che descriveva la situazione dello sciame, si diceva: *“...oggi le scosse sono state tre....una situazione che, comunque, non desta preoccupazione, perché, secondo gli esperti, è meglio che la tensione sotterranea si stia scaricando poco a poco, anziché con un solo sisma di forti proporzioni”*, con chiaro riferimento alle dichiarazioni fatte da **De Bernardinis** nell'intervista televisiva che precedette la riunione, pur attribuite genericamente agli *“esperti”*; il giornalista, peraltro, comunicò che la riunione della CGR era ancora in corso. Fu trasmessa anche un'intervista del vice sindaco Riga, il quale dichiarò: *“stiamo effettuando tutti i controlli, non ci sono preoccupazioni di sorta, quindi abbiamo una situazione al momento sotto controllo”*.

Nell'edizione delle ore 13,00 del giorno **1 aprile**, il TG 4 si limitò a una rapida informazione da parte della conduttrice (senza servizi) sul susseguirsi delle scosse e sulla chiusura delle scuole. **Non furono date notizie sugli esiti della riunione**. Nessun cenno alla situazione aquilana nel corso dell'edizione serale. Del tutto ignorata la situazione aquilana nel corso dei telegiornali del **2, 3, 4 e 5 aprile 2009**.

Deve, quindi, rilevarsi la sostanziale correttezza dell'informazione resa da tale emittente: è vero che il **31 marzo** si parlava di *“esperti”* senza meglio specificare, ma si confermava che la riunione era ancora in corso e che l'unico che aveva reso dichiarazioni **prima** era **De Bernardinis**, il che consentiva ad un ascoltatore attento di comprendere quale fosse la fonte dell'informazione; l'intervista è correttamente chiesta ad un politico locale, l'assessore comunale alla **Protezione Civile** e vice sindaco, Riga, il che esclude che le sue dichiarazioni tranquillizzanti possano essere state intese dalla popolazione come riferite alla CGR.

**RAI 1:** nell'edizione delle ore 20,00 del **31 marzo 2009** del TG1 la conduttrice Busi annunciò l'esito della riunione della CGR con le seguenti parole: *“179 scosse dall'inizio dell'anno, la terra trema a L'Aquila. E' solo uno sciame sismico: così rassicurano gli esperti, ma la paura c'è”*. Nel corso del servizio, l'inviata riferì: *“Una situazione normale, dicono gli esperti, per una zona a rischio sismico come L'Aquila, nessuna preoccupazione avverte la Protezione Civile”*, evidenziando quindi ancora una volta le affermazioni sulla

“normalità” della situazione fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il riferimento è genericamente fatto agli “esperti”.

TV 1 (emittente locale): è in atti un supporto, denominato “**CD avv. Alessandroni**” contenente l’intervista rilasciata da **Barberi** il **31 marzo** subito **dopo** la riunione (di cui si è detto ampiamente), immagini (prive di audio) della riunione degli esperti e della successiva conferenza stampa, le due interviste rilasciate da **De Bernardinis** (prima e dopo la riunione) e quella rilasciata dall’Ass. Stati dopo, anche queste già descritte.

Nel file denominato “**SCALETTA SISMICA 31 MARZO**” si trova un servizio giornalistico (verosimilmente trasmesso in tale data) nel quale non si fa alcun riferimento ai risultati ai quali era pervenuta la riunione, pur se la giornalista riferisce il parere di non meglio qualificati “**esperti**” e di “**geologi**” dei quali, tuttavia, non fa i nomi.

Questo il testo del servizio, nella parte che qui interessa: *“Gli esperti dicono “stiamo monitorando, ma senza apprensione particolare, perché si tratta di un evento che rientra nella normalità. Un fenomeno simile c’è stato a L’Aquila nel 1990”. Uno sciame così può essere precursore di eventi tellurici importanti? Se la magnitudo fosse più alta, anche oltre il 4.0, il concetto non cambierebbe: uno sciame non è mai, dicono i geologi, precursore di grandi disastri. Un fenomeno di questo tipo in atto a L’Aquila da quattro mesi non aumenta e non diminuisce la probabilità di avere un forte terremoto. C’è da ricordare che quasi tutti i Comuni della Provincia dell’Aquila, però, sono zone dove un forte terremoto non è un evento improbabile, come d’altronde ci insegna e ci ha insegnato la storia.”*

Nel file denominato “**TERREMOTO STUDIOSI 31 MARZO**” si rinviene un servizio giornalistico del **31 marzo**, nel quale si dà conto delle scosse del giorno precedente, si ribadisce la non prevedibilità dei terremoti e si fa riferimento a dichiarazioni di esperti dell’INGV; non si parla della riunione della CGR.

TG8 (emittente locale): il giorno **1 aprile 2009** il telegiornale del mattino riferì dell’esito della riunione del 31 marzo nei seguenti termini: *“ieri sera ... **si è svolta la riunione della CGR** .... Intorno al tavolo c’erano i massimi esperti italiani in materia di terremoti. Lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi è un fenomeno geologico tutto sommato normale che non è il preludio ad eventi sismici parossistici. Anzi, il lento e*

Handwritten signatures and a large checkmark.



*continuo scarico di energia, statistiche alla mano, fa prevedere un lento diradarsi dello sciame con piccole scosse non pericolose. Rassicurazioni che fanno davvero bene a tutti gli aquilani, sull'orlo di una crisi di nervi, e al sindaco Massimo Cialente. Sottolineano poi gli esperti che uno specifico evento sismico non può essere previsto; chi lo fa procura solo ingiustificato allarme. Il riferimento, ovviamente, è allo studioso aquilano Gioacchino Giuliani, che grazie a un sensore afferma di poter prevedere di 24 ore gli eventi sismici studiando i raggi gamma del radon emesso dalla crosta terrestre”.*

Ancora una volta, dunque, gli unici riferimenti rassicuranti, oltre che alla smentita delle infauste previsioni di Giuliani, sono relativi alle dichiarazioni sullo scarico di energia fatte da **De Bernardinis** prima della riunione, pur se il contesto sembra attribuirle alla Commissione.

Quotidiano on line “**INABRUZZO.com**: il **31 marzo** trasmise l’intervista rilasciata da **De Bernardinis** al giornalista Gianfranco Colacito, di TV Uno, immediatamente **prima** dello svolgimento della riunione, oltre quella rilasciata dall’Ass. Stati la mattina del 31 marzo, di cui si è detto. Il file contiene anche la più volte ricordata intervista rilasciata da **Barberi** **dopo** la riunione (depurata della domanda e della risposta finali), l’intervista post riunione di **De Bernardinis**, un’intervista rilasciata dalla Stati sul tema del Piano Casa (irrilevante), l’intervista rilasciata all’emittente “Abruzzo 24ore” dal Sindaco Massimo Cialente al termine della riunione, di cui pure si è detto.

Il quadro dell’informazione resa dai media televisivi il giorno della riunione e in quelli successivi impone, dunque, di constatare che si fece riferimento alla riunione solo in un primo momento (**31 marzo/1 aprile**), pur se nessuno poté riportare i contenuti delle valutazioni formulate dai componenti della CGR, rimasti ignoti a chiunque non avesse preso parte alla riunione stessa.

Furono invece evidenziate sempre e soltanto le dichiarazioni rese **prima** della riunione da **De Bernardinis**, talvolta attribuendole genericamente agli “esperti”, con semplificazioni giornalistiche condensate nell’uso dei verbi “rassicurare”, “tranquillizzare”, oltre quelle della Stati e di Cialente (mentre l’intervista televisiva resa da **Barberi** di cui si è detto non ebbe alcuna “ripresa” in altri media).

L'attenzione, infatti, nei giorni successivi tornò alla quotidiana situazione di possibile emergenza, abbandonando sin dal 2 aprile il tema della presenza a L'Aquila degli scienziati, evidentemente ritenuto non più attuale e comunque superato dalle nuove notizie.

Può quindi concludersi sul punto nel senso che, pacifico il fatto che gli imputati non avevano alcun obbligo di comunicare ai cittadini aquilani le valutazioni tecnico -scientifiche effettuate durante la riunione ed anzi che dovevano astenersene in ossequio al disposto legislativo che riserva alle sole autorità politiche di Protezione Civile le scelte comunicative opportune (trattandosi di materia caratterizzata da alta discrezionalità politico/amministrativa), non risulta che essi abbiano comunicato alcunché alla popolazione, poiché il contenuto dell'unica comunicazione esterna - l'intervista televisiva fatta da **Barberi** subito **dopo** la riunione - è del tutto corretto dal punto di vista scientifico, è privo di connotazioni indebitamente rassicuranti e, comunque, non ha avuto alcuna incidenza sugli accadimenti del 6 aprile, non avendo alcun teste riferito della stessa.


Non sussistendo, quindi, alcun profilo di colpa nella condotta contestata agli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce né potendo ipotizzarsi alcun nesso causale tra la loro condotta e la decisione delle vittime di non abbandonare le abitazioni la notte del 6 aprile, si impone l'assoluzione degli stessi dall'imputazione loro ascritta in cooperazione colposa con la formula "perché il fatto non sussiste".

## 5) La posizione dell'imputato De Bernardinis

### 5.1 Profili di colpa.

Come già anticipato, **Bernardo De Bernardinis**, Vice Capo Settore Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, deve essere ritenuto responsabile del reato ascrittogli, nei limiti appresso specificati, per avere egli adottato una condotta negligente e imprudente nel fornire alla popolazione informazioni sull'attività sismica che era in corso nella zona di L'Aquila alla data del 31 marzo 2009.

In particolare, egli, attraverso l'intervista che rilasciò all'emittente locale TV1 prima dell'inizio della riunione degli esperti tenutasi in quella data, diede ai cittadini, senza prima





verificarne la fondatezza scientifica, notizie non corrette e imprecise sia sulla rilevanza dell'attività sismica in atto, sia sui suoi possibili sviluppi, affermando che lo sciame in corso si collocava in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si dovevano aspettare, che non vi era pericolo e che la situazione era favorevole perché era in atto uno scarico di energia continuo. L'imputato, così facendo, venne meno ai doveri di corretta informazione che su di lui, quale massimo rappresentante, in quel contesto spazio-temporale, del Dipartimento, incombevano.

Le notizie così propalate da **De Bernardinis** indussero, per la loro portata tranquillizzante, un numero considerevole di persone a mutare le proprie abitudini in presenza di fenomeni sismici e, dunque, a rimanere in casa anziché, come accaduto in occasione delle scosse precedenti, abbandonare le abitazioni per recarsi in luoghi sicuri. Tali persone (la cui puntuale individuazione costituirà oggetto di trattazione successiva, in sede di analisi del nesso di causalità) trovarono la morte nel crollo degli edifici nei quali erano rimaste nonostante il verificarsi delle due scosse di magnitudo 3.9 (delle ore 22,48 del 5 aprile) e 3.5 (delle ore 00,39 del 6 aprile) che precedettero quella disastrosa delle ore 03,32.



In via di prima approssimazione, può dirsi che la condotta ora descritta fu caratterizzata da colpa generica, siccome connotata dai caratteri della negligenza e della imprudenza :

- negligenza, per essersi determinato l'imputato, pur non essendo un esperto in materia sismica, a esprimere delle valutazioni scientifiche ancor prima di avere acquisito il parere degli scienziati convocati e, dunque, senza possedere le necessarie conoscenze in ordine al fenomeno in corso, omettendo di verificare la correttezza dei concetti che si accingeva a esprimere, soprattutto alla luce della propria conclamata (e più volte rivendicata) incompetenza in materia sismologica.
- imprudenza, per avere inopportunamente fornito alla popolazione aquilana notizie comunque rassicuranti senza che ve ne fossero i presupposti, sia per l'oggettiva imprevedibilità degli sviluppi dei fenomeni sismici, sia per l'infondatezza scientifica delle affermazioni relative alla positiva valutazione dei presunti effetti dello "scarico di energia";

La trattazione dei profili di colpa addebitabili a **De Bernardinis** non può prescindere, tuttavia, dallo svolgimento di alcune considerazioni preliminari, necessarie al fine di fissare dei punti fermi dai quali dovrà muovere l'indagine speculativa del Collegio :

- 1) l'obbligo di informare le popolazioni interessate gravava sul DPC, per come risulta chiaramente dal quadro normativo già prima delineato; del resto, la riunione degli esperti fu preceduta da comunicati stampa del Dipartimento nazionale, erano presenti in loco addetti alla comunicazione, fu organizzata dal Dipartimento stesso una conferenza stampa, alla quale l'imputato partecipò abbandonando anzitempo la riunione, quando la stessa non si era ancora conclusa;
- 2) **De Bernardinis**, in assenza di Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento, era, il giorno 31 marzo 2009, a L'Aquila, il massimo rappresentante dell'organismo;
- 3) sull'imputato non incombeva l'onere di effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi. Deve ricordarsi, al riguardo, che **De Bernardinis** non faceva parte della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, né era uno degli esperti chiamati a esprimere le loro valutazioni nel corso della riunione del 31 marzo 2009. Egli rappresentava, quel giorno, il soggetto istituzionale fruitore delle valutazioni operate dagli scienziati e che aveva il compito di fornire ai cittadini, sulla base di tali valutazioni e analisi, le informazioni ritenute utili nell'ottica della strategia comunicativa del Dipartimento (il coimputato **Mauro Dolce**, anch'egli facente parte della struttura della Protezione Civile, quale Direttore dell'Ufficio Sismico, non rilasciò interviste né prese parte attiva alla successiva conferenza stampa, ma intervenne nel corso della riunione per fare il punto della situazione).

Orbene, già sotto tale profilo viene in evidenza l'imprudenza della condotta tenuta da **De Bernardinis**, il quale, come detto, anticipò, nel corso dell'intervista che precedette la riunione, valutazioni tecnico-scientifiche che non competeva a lui sviluppare, senza poi neanche chiarire, in occasione della seconda intervista (rilasciata dopo la conclusione dei lavori) i concetti – come si vedrà erronei - precedentemente espressi, e ciò pur avendo gli scienziati fornito valutazioni non in linea con gli stessi. Va ricordato, infatti, che nel corso della seconda intervista l'imputato non ripropose le proprie teorie sul significato favorevole dello “scarico di energia” e sull'assenza di pericoli e, tuttavia, non ritenne di dover fornire





precisazioni e chiarimenti sull'evidente diversità di contenuti tra le due interviste.

Ma le considerazioni sul concreto operato di **De Bernardinis** devono necessariamente essere precedute da una sia pur sommaria ricognizione dogmatica dell'istituto della colpa, con specifico riferimento all'ipotesi di reato causalmente orientato, caratterizzato dalla sola descrizione dell'evento, e non anche della condotta, e nel quale la tipicità è descritta sostanzialmente dalle regole cautelari violate.

L'art. 43, comma 3, del codice penale qualifica il delitto colposo come quello nel quale l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

L'essenza della colpa deve essere ravvisata *“nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento”* (Sez. IV, 22 maggio 2008, Ottonello, n. 25648; Rv 240859). In altre parole, nel contrasto tra la condotta in concreto attuata e quella che era invece richiesta dalla regola cautelare, che altro non è che una regola di condotta che suggerisce di adottare un determinato comportamento al fine di evitare un certo evento.

Accanto a regole comportamentali normativizzate, ve ne sono altre non codificate (perché sarebbe inimmaginabile la positivizzazione di tutte le regole prudenziali astrattamente dirette a evitare un certo evento pericoloso), ma espresse da regole di esperienza, derivanti dall'osservazione, reiterata nel tempo, della pericolosità di certe condotte e dei mezzi più efficaci per contrastarla.

Il principio che è alla base del ragionamento speculativo è quello del *neminem ledere* che, *“sovraordinato ad ogni attività umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che, tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi in esse insito”* (così, da ultimo, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, n. 36400, Rv 257112).

Si tratta di regole di origine sociale, che sono null'altro che il consolidamento di giudizi, formulati nel corso del tempo, di prevedibilità e di evitabilità del pericolo identificato e che vengono tradizionalmente trasfuse nei concetti di negligenza (trascuratezza, mancanza di

attenzione, disinteresse, mancata considerazione dei segnali di pericolo ecc.), imprudenza (avventatezza, scarsa ponderazione, sottovalutazione dei segnali di pericolo ecc.) e imperizia (l'aver agito senza la conoscenza o senza l'applicazione delle *leges artis*).

Nel tentativo d'individuazione di tali regole non scritte, il giudice deve fare riferimento non a ciò che normalmente si fa in un determinato contesto spazio – temporale, ma a ciò che si sarebbe dovuto fare, assumendo, quale parametro di giudizio, il comportamento che, in quelle stesse circostanze spazio-temporali, avrebbe tenuto l'uomo ideale, identificato come l'agente modello, costruito sulla base dell'idea guida dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*, atteso che se un soggetto intraprende un'attività, tanto più se inserita, come nel caso di specie, in un contesto di comunicazione sul rischio, ha l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza porre in pericolo (o in modo da limitare il pericolo, nei limiti del possibile nel caso di attività consentite) i beni dei terzi. Ciò in quanto la collettività esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello ideale e faccia tutto ciò che da questo ci si attende (in tal senso, si veda, Sez. IV, 14 marzo 2014, Enne, n. 22249, Rv 259230).

Tuttavia, a evitare il rischio che il processo d'identificazione della regola violata assuma i contorni di un'operazione creativa da parte del giudice, quest'ultimo, piuttosto che procedere a ritroso partendo dall'evento e chiedersi che cosa avrebbe potuto impedirlo, deve *“muovere dalla stilizzazione dell'evento, che va colto nei suoi tratti caratterizzanti .... per poi procedere formulando l'interrogativo se tale evento era prevedibile ex ante, alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza”* (così, Sez. IV, 23 maggio 2013, Testa, cit.).

Insomma, non basta dire che il fondamento della colpa è il contrasto tra la condotta tenuta dall'agente e le norme di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire certi eventi, ma occorre anche accertare, considerando le specificità del fatto :

- I. se fosse, o meno, possibile riconoscere il pericolo che a tale condotta avrebbe potuto conseguire un evento dannoso (prevedibilità dell'evento, o dovere di riconoscerlo).
- L'accertamento di siffatto parametro - che consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, può seguire un determinato evento di danno o di pericolo -



riguardando l'elemento soggettivo, deve essere condotto secondo criteri ex ante, alla luce delle conoscenze esistenti in quel momento storico e delle massime di esperienza (queste ultime sono state definite in giurisprudenza – Sez. II, 6 dicembre 2013, Brunetti, n. 51818, Rv 258117; Sez. VI, 9 ottobre 2012, Ruoppolo, n. 1775, Rv 254196 - come *“generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze, ma autonome, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi”* ).

Non può, infatti, farsi carico all'agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze delle quali era – o avrebbe dovuto essere – in possesso, egli non avrebbe potuto prevedere. Se la conseguenza dell'azione non sia stata prevista perché non prevedibile, non può affermarsi la responsabilità di un soggetto che pure abbia violato una regola cautelare, perché, così facendo, si costruirebbe una forma di responsabilità oggettiva.

La necessità di operare il giudizio di prevedibilità è certamente cogente nel caso in cui la norma cautelare abbia, come nel caso che occupa, un contenuto elastico, e, cioè, nel caso in cui il comportamento richiesto non sia delineato con precisione, ma debba essere individuato con riferimento alle circostanze del caso concreto.

Va aggiunto, in relazione al tema della prevedibilità dell'evento, che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che *“ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo all'idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non anche alla specifica rappresentazione ex ante in capo all'agente dell'evento dannoso concretamente realizzatosi”* (in tal senso, si vedano, tra le molte, Sez. IV, 19 giugno 2008, Cattaneo e altri, n. 40785, Rv 241470; Sez. IV, 25 febbraio 2009, Stocchi, n. 21513, Rv 243983; Sez. IV, 25 giugno 2013, Baracchi, n. 35309, Rv 255956). In altri termini, *“per ritenere esistente la colpa dell'agente non è necessario che il medesimo si sia rappresentato - o fosse in grado di rappresentarsi - tutte le specifiche conseguenze della sua condotta derivanti dalla violazione delle regole cautelari o di*



*prevenzione, ma è sufficiente che fosse in grado di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta, una potenzialità lesiva del suo agire che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione” (così, Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, n. 4675, Rv 235660).*

Quanto, poi, ai criteri che devono governare l'accertamento della potenzialità lesiva prevedibile (e l'argomento riveste particolare rilievo nel caso che occupa), non vi sono oscillazioni nella giurisprudenza, che ritiene che *“la soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 c.p. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano”* (Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini, citata).

Dovrà chiarirsi, dunque, nel caso che occupa, se **De Bernardinis** potesse, o meno, prevedere che, in conseguenza delle proprie parole, i cittadini aquilani avrebbero potuto modificare le loro cautele e precauzioni con riferimento ai fenomeni sismici in atto e, in sostanza, “abbassare la guardia”;

- II. se l'evento concretamente verificatosi rappresenti, o meno, la concretizzazione di quel rischio che la regola disattesa mirava a prevenire (concretizzazione del rischio), non potendosi addebitare all'agente qualsiasi evento si produca in conseguenza del proprio agire, ma solo quello che sia casualmente riconducibile alla condotta violativa della regola imposta (sul punto, Sez. IV, 23 aprile 2009, Cingolani, n. 36857, Rv 244979; Sez. IV, 11 ottobre 2011, Putzu, n. 43645, Rv 251930).

Si vedrà, nel prosieguo della trattazione, che il problema della causalità materiale è stato risolto dal Collegio nel senso che non è possibile dubitare del fatto che la morte di alcune delle persone offese (quelle per le quali viene riconosciuta la penale responsabilità di **De Bernardinis**) fu provocata dal fatto che esse decisero di rimanere nelle rispettive abitazioni, nonostante le scosse “premonitrici” del 5/6 aprile 2009, solo - o in maniera predominante - perché rassicurate da quanto dichiarato dall'imputato il giorno 31 marzo. Orbene, la Corte si è dovuta porre (risolvendola in senso positivo) la questione del se la conseguenza diretta dell'agire dell'imputato rientrasse, o meno, tra





gli eventi (o, ancora meglio, nel “tipo” di eventi) che la regola cautelare non osservata mirava a prevenire.

Quello relativo alla concretizzazione (o alla realizzazione) del rischio è un giudizio che deve essere svolto *ex post*, a differenza di ciò che accade in tema di prevedibilità dell’evento.

Nella fattispecie in esame, dovrà accertarsi se il dovere – da parte dell’imputato - di informarsi prima di fare in pubblico affermazioni di sicuro contenuto rassicurante, e quello di mantenere un atteggiamento prudente nel fornire a propria volta informazioni ai cittadini fosse, o meno, imposto dalla necessità di evitare che la popolazione adottasse comportamenti che avrebbero potuto comportare un pericolo;

- III. se l’evento fosse evitabile. Sul concetto di evitabilità, peraltro, occorre fare chiarezza. Ed invero, è stato affermato che nelle ipotesi nelle quali l’agente non viola un comando, omettendo, cioè, di attivarsi quando il suo intervento è necessario (causalità omissiva), ma trasgredisce a un divieto, agendo in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare (causalità commissiva, ravvisabile nel caso di specie), *“ai fini dell’accertamento della sussistenza del rapporto di causalità fra la condotta e l’evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva”* (così Sez. IV, 1 marzo 2011, Reif e altri, n. 15002, Rv 250268 e, in senso conforme, Sez. IV, 29 aprile 2009, Cipiccia, n. 26020, Rv 243931).

Tale metodo d’indagine in ordine all’evitabilità dell’evento, tuttavia, può – a parere del Collegio - trovare applicazione solo in caso di reati colposi aventi natura commissiva che si caratterizzino per avere l’agente posto in essere un’attività che non era “necessitata” (si pensi al caso del soggetto che esplode, per puro esercizio di mira, un colpo d’arma da fuoco e attinga un passante).

Qualora, invece, l’agente ponga in essere una condotta violativa della regola cautelare


in luogo di quella diligente (circostanza che ricorre nel caso di specie), si ritiene che l'accertamento debba essere compiuto valutando proprio se il comportamento prescritto dalla regola avrebbe in concreto evitato, ove tenuto, il verificarsi dell'evento medesimo (cosiddetto comportamento alternativo lecito o giudizio controfattuale sull'efficacia impeditiva della condotta richiesta). Sarebbe, infatti, irrazionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe stato comunque inidoneo a evitare il risultato antigiuridico.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato il principio per il quale, *“in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno”* (in tal senso, Sez. IV, 4 febbraio 2008, Aiana, n. 19512, Rv 240172; Sez. IV, 6 giugno 2013, Nastro, n. 31980, Rv 256745, secondo la quale *“su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento. In ogni caso, non si dubita che sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omesso di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verifica dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto”*).

Nel caso in esame, in definitiva, si dovrà rispondere al quesito su come si sarebbero comportati i cittadini aquilani (*recte*, le persone della cui morte oggi si discute) nel corso della notte tra il 5 e il 6 aprile, se **De Bernardinis** non avesse fatto le affermazioni che, al contrario, fece;

- IV. se il compimento della condotta doverosa fosse, o meno, esigibile dall'imputato, alla luce delle circostanze nelle quali egli si trovò ad agire.

Resta da dire dell'aspetto forse più importante della problematica relativa alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento e, cioè, da quale punto di vista debba essere effettuata, da parte del





giudice, la valutazione di tali presupposti (problema della misura o del metro della colpa), atteso che l'esito finale del giudizio può mutare sensibilmente a seconda delle caratteristiche del soggetto agente.

Infatti, se è vero che, sotto il profilo fattuale, può sostenersi la prevedibilità di pressoché ogni accadimento, è pur vero che occorre distinguere tra la mera possibilità di prevedere un evento e la doverosità di tale previsione, perché solo quando sarà violato il dovere di previsione potrà parlarsi di comportamento colposo penalmente rilevante. In altri termini, l'evento sarà addebitabile al soggetto agente solo quando sarebbe stato legittimo attendersi che egli avesse preveduto, avendone la possibilità, le conseguenze della propria condotta.

Di qui, la necessità di stabilire quali debbano essere i parametri di valutazione del giudice in *subiecta materia*.

Ebbene, tralasciando in questa sede di sviluppare le argomentazioni che hanno condotto la dottrina e la giurisprudenza a scartare le ipotesi di valorizzazione dei punti di vista del concreto soggetto agente, del buon padre di famiglia (uomo medio), dell'esponente medio di una determinata cerchia di persone (chirurgo medio, automobilista medio, etc.), dell'esponente di una determinata cerchia fornito della migliore scienza ed esperienza in un certo settore (il chirurgo sapientissimo, l'automobilista abilissimo, etc.), basterà dire che la conclusione alla quale si è ormai unanimemente pervenuti è quella per cui il punto di vista più adeguato attraverso il quale valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento è quello di un osservatore ideale esterno diverso dall'agente concreto, che non sia né esponente medio, né esponente espertissimo di un determinato gruppo di persone omologhe all'imputato (circolo di rapporti), ma, bensì, ne sia esponente "coscienzioso e avveduto". Tale figura viene comunemente indicata come "agente modello" o come "*homo eiusdem condicionis et professionis*" (si veda, in tal senso, Sez. IV, 9 luglio 2003, Bruno, n. 37473, Rv 225958, nella quale si afferma che "*la prevedibilità .... deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto*".)

Orbene, tutto ciò posto, si tratta di fare concreta applicazione, con riferimento alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**, dei principi di carattere generale sopra sommariamente enunciati.